



Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua *Settore Tecnologico*

Indirizzi ed Articolazioni:

Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del Mezzo - Conduzione del Mezzo)
Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica) - Sistema Moda (Tessile, Abbigliamento Moda)
Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

ISTITUTO TECNICO -"G.C. FALCO"- CAPUA
Prot. 0003439 del 06/03/2023
V (Uscita)

REGOLAMENTO di DISCIPLINA degli STUDENTI

Delibera n 43 del Collegio dei Docenti del 21 /11/2023

Delibera n.28 del Consiglio di Istituto del 10/02/2023

INDICE dei CONTENUTI

Regolamento di disciplina degli studenti	
Articolo 1 - Principi generali	Pag. 3
Articolo 2 – Doveri degli studenti	Pag. 3
Articolo 3 – Voto in comportamento	Pag. 3
Articolo 4 - Comportamenti sanzionabili, sanzioni ed organi competenti	Pag. 5
Articolo 5 - Procedimento di irrogazione della sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica	Pag. 8
Articolo 6 - Esecutività della sanzione	Pag. 9
Articolo 7 – Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni	Pag. 9
Articolo 8 – Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico	Pag. 9
Articolo 9 – Organo di garanzia d'istituto	Pag. 9
Norme specifiche per la prevenzione del Bullismo e del Cyberbullismo	
Articolo 10 – Premessa	Pag. 10
Articolo 11 – Riferimenti normativi	Pag. 10
Articolo 12 – Definizione di Bullismo	Pag. 11
Articolo 13 – Definizione di Cyberbullismo	Pag. 11
Articolo 14 – Specifiche azioni di Cyberbullismo	Pag. 11
Articolo 15 – Perseguibilità delle condotte	Pag. 11
Articolo 16 – Utilizzo dei dispositivi	Pag. 12
Articolo 17 – Competenze	Pag. 12
Articolo 18 – Sanzioni disciplinari	Pag. 13

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

Articolo 1 - Principi generali

- a) Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
- b) La responsabilità disciplinare è personale;
- c) Le sanzioni devono ispirarsi, ove possibile, al principio della riparazione del danno;
- d) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesiva dell'altrui personalità;
- e) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari se prima non ha potuto esporre le proprie ragioni;
- f) Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.

Articolo 2 - Doveri degli studenti

Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti si richiamano i seguenti doveri:

- Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1 del DPR 24/06/1998, n.249;
- Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'Istituto;
- Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Articolo 3 - Voto in comportamento

Ai sensi della normativa vigente la valutazione del comportamento si riferisce a tutto il periodo di permanenza dello studente nella sede scolastica e comprende gli interventi di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa (visite guidate, viaggi di istruzione, manifestazioni sportive ecc...).

Tiene conto dell'insieme dei comportamenti messi in essere dallo studente durante l'anno. Non può quindi riferirsi ad un singolo episodio ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente. Vanno tenuti in debito conto i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno. La valutazione è in decimi e concorre alla valutazione complessiva dello studente.

Sono considerate valutazioni pienamente positive del comportamento i voti nove e dieci e nell'ambito della piena sufficienza il voto otto. Il sei e il sette sono considerate valutazioni sufficienti, ma parzialmente negative. La valutazione del comportamento espressa in sede di scrutinio finale dal

Consiglio di Classe, corrispondente ad una votazione inferiore ai sei decimi, comporta la non ammissione dell'allievo all'anno successivo o all'esame conclusivo del ciclo.

GRIGLIA PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN COMPORTAMENTO

Rispetto delle regole	Frequenza	Puntualità	Impegno e partecipazione	Voto
Rispetta scrupolosamente il regolamento scolastico; comportamento ineccepibile sotto il profilo didattico-disciplinare	Frequenza alle lezioni assidua e puntuale	Rarissimi ritardi e/o uscite anticipate	Vivamente interessato, attivo; serio nello svolgimento delle consegne. E' responsabile con i docenti ed i compagni. Interviene in modo appropriato e costruttivo.	10
Rispetta scrupolosamente il regolamento scolastico; comportamento ineccepibile sotto il profilo didattico-disciplinare	Frequenza alle lezioni puntuale e regolare (di norma \leq a gg. 10 nel trimestre e gg.15 nel pentamestre)	Rari ritardi e/o uscite anticipate.	Modello positivo per la classe sia sotto il profilo disciplinare che didattico. Rispetta le consegne. Si rapporta in modo corretto con docenti e compagni. Interviene in modo appropriato.	9
Rispetta il regolamento scolastico.	Frequenza alle lezioni puntuale e regolare (di norma \leq a gg. 10 nel trimestre e gg. 20 nel pentamestre)	Ritardi e/o uscite anticipate non frequenti, non superiori a 10 nel trimestre e a 20 nel pentamestre.	Generalmente attivo nell'impegno e nell'interesse. Rispetta nel complesso, le consegne. Collabora con i compagni e i docenti.	8
Atteggiamento vivace ma non accompagnato da comportamenti riconosciuti gravi dal Consiglio di classe. Presenza di provvedimenti disciplinari	Frequenza alle lezioni regolare (di norma \leq a gg. 15 nel trimestre e gg.25 nel pentamestre)	Frequenti ritardi e/o uscite anticipate, non superiori a 15 nel trimestre e a 25 nel pentamestre.	Sufficientemente interessato, non sempre rispettoso degli impegni e dei tempi stabiliti per le consegne scolastiche	7
Mancata osservazione del regolamento scolastico, presenza di provvedimenti disciplinari	Frequenza alle lezioni regolare (di norma \leq a gg. 15 nel trimestre e gg. 34 nel pentamestre)	Frequenti ritardi e/o uscite anticipate, non superiori a 15 nel trimestre e a 34 nel pentamestre.	Mediocre interesse. Impegno discontinuo. Saltuario e occasionale rispettoso delle scadenze e degli impegni scolastici	6
Grave inosservanza del regolamento scolastico con sospensione dalle lezioni superiore a 15 gg (D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009). Dopo la sospensione non mostra apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento.	Frequenza alle lezioni irregolare. Assenze numerose oltre il limite minimo delle ore di presenza necessario ad assicurare la validità dell'anno scolastico.	Ritardi e/o uscite anticipate oltre 50.	Comportamento scorretto nei confronti dei docenti, personale scolastico e compagni. Irresponsabile durante i viaggi e le attività extra scolastiche. Partecipazione passiva e impegno discontinuo e superficiale.	5

- L' ammonizione personale scritta sul registro esclude l'attribuzione del 10.
- Per i ritardi si fa riferimento a quelli non adeguatamente motivati e giustificati. Ad ogni ritardo viene inviato un SMS alla famiglia dello studente, ogni 10 assenze, viene inviata una mail contenente un prospetto riportante il numero di assenze, quello dei ritardi e delle uscite anticipate.
- Sono esclusi dal computo le assenze in base alle deroghe previste ed approvate dal Collegio dei Docenti.

Articolo 4 - Comportamenti sanzionabili, sanzioni ed organi competenti

- Sono comportamenti sanzionabili tutti i comportamenti contrari al Regolamento d'Istituto o ad essoriconducibili;
- Tutte le attività esterne e quelle di didattica digitale integrata sono attività scolastiche a tutti gli effetti e come tali sono regolate dal presente documento;
- Le sanzioni vanno sempre intese come occasioni di miglioramento che tendono a rafforzare il senso di responsabilità ed a ripristinare rapporti corretti all'interno delle comunità scolastica;
- Le tipologie di sanzioni e gli organi competenti a comminarle sono indicati nella sottostante tabella:

INFRAZIONE	SANZIONE	ORGANI COMPETENTI
Scarsa partecipazione alle attività didattiche (distrazione, negligenza abituale nel portare il materiale didattico o nel prendere appunti)	<u>Nel caso di 1^ infrazione:</u> - richiamo verbale - annotazione scritta ¹	-Docenti -Dirigente Scolastico
Mancata esecuzione di consegne e compiti a casa	<u>Nel caso di 2^ infrazione:</u> nota disciplinare ² con fonogramma alla famiglia	
Inosservanza del rispetto ambientale: creare disordine, gettare carte, rifiuti, mozziconi, fuori dagli appositi cestini e contenitori		
Uscite non autorizzate dalle aule anche durante il cambio d'ora	<u>Nel caso di 1^ infrazione:</u> nota disciplinare	-Consiglio di Classe
Urla e schiamazzi	<u>Nel caso di 2^ infrazione:</u> nota disciplinare con fonogramma alla famiglia	
Incuria dei locali e del materiale della scuola assegnato in uso		
Uso improprio del telefono cellulare durante le lezioni	<u>Al raggiungimento della 3^ infrazione</u> sospensione da 1 a 5 giorni con obbligo di frequenza	
Azioni di disturbo delle attività didattiche (lesione del diritto ad apprendere dei compagni e del diritto ad insegnare dei docenti)	<u>Nel caso di 1^ infrazione:</u> nota disciplinare con fonogramma alla famiglia	- Consiglio di Classe
Assenze numerose collettive non motivate o strategiche o ingiustificate	<u>Nel caso di 2^ infrazione:</u> sospensione da 1 a 2 giorni con/senza obbligo di frequenza	
Comportamenti fraudolenti: nell'esecuzione delle verifiche.	<u>Alla 3^ infrazione:</u> sospensione da 1 a 15 giorni senza obbligo di frequenza	

¹ Si tratta dell'annotazione sul registro elettronico, visibile all'alunno e alla famiglia, del comportamento di violazione. Differisce dalla nota disciplinare per il suo carattere informativo piuttosto che sanzionatorio.

² Si tratta della sintetica descrizione sul registro elettronico del comportamento di violazione. Ha carattere sanzionatorio

INFRAZIONE	SANZIONE	ORGANI COMPETENTI
<p>Danneggiamenti di strumenti, attrezzature della scuola o di effetti personali di terzi</p> <p>Offese all'identità etnica, culturale, religiosa, morale e psicologica della persona e/o del suo ruolo all'interno della comunità scolastica: linguaggio irrispettoso, turpiloquio, insulti, battute di scherno, intolleranza, prevaricazioni, espressioni arroganti e scurrili</p>	<p><u>Nel caso di 1^ infrazione:</u> sospensione da 1 a 2 giorni con o senza obbligo di frequenza</p> <p><u>Nel caso di 2^ infrazione</u> sospensione da 1 a 15 giorni senza obbligo di frequenza</p>	<p>-Consiglio di Classe</p>
<p>Mancanza di rispetto nei confronti dei compagni e del personale, comportamenti prevaricatori e lesivi della dignità della persona (minacce, aggressioni verbali e fisiche, soprusi, prepotenze) Azioni bullismo e cyberbullismo.</p> <p>Violazione della privacy, riprese non autorizzate con diffusione su social e internet, sottrazione credenziali, danneggiamento e/o manomissione della rete</p>	<p>- Sospensione da 1 a 15 giorni con o senza obbligo di frequenza</p>	<p>- Consiglio di Classe</p>
<p>Mancato rispetto del divieto di fumo</p>	<p>Solo sanzione amministrativa pecuniaria nel caso di <u>1^ infrazione</u></p> <p><u>Al raggiungimento della 3^ infrazione</u> oltre la sanzione amministrativa sospensione da 1 a 5 giorni con obbligo di frequenza</p>	<p>Responsabile fumo Consiglio di Classe</p>
<p>Azioni di minaccia o pericolo per l'incolumità fisica delle persone: intimidazioni e molestie. Limitazione della libertà personale, possesso di oggetti contundenti;</p> <p>Abbandono dell'Istituto senza autorizzazione</p>	<p>Sospensione da 1 a 15 giorni senza obbligo di frequenza</p>	<p>-Consiglio di Classe</p>

INFRAZIONE	SANZIONE	ORGANI COMPETENTI
Sottrazione di materiale di proprietà della scuola e delle persone	Risarcimento del danno unitamente al provvedimento di sospensione da 1 a 15 giorni senza obbligo di frequenza	- Consiglio di Classe
Atti vandalici: distruzione e imbrattamento alle strutture, agli arredi e alle attrezzature della scuola		
Danni causati a strutture esterne alla scuola (strutture alberghiere, arredi, attrezzature, macchine, mezzi di trasporto in visite, viaggio di istruzione e attività PCTO)		
Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana	<ul style="list-style-type: none"> - Sospensione dalle lezioni oltre 15 giorni - Attribuzione del voto di CINQUE in Comportamento - Non ammissione al successivo anno corso o all'Esame di Stato per gli studenti delle classi V. 	-Consiglio di Istituto
Situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone		
Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni		

- e) le infrazioni sopra elencate hanno carattere meramente esemplificativo;
- f) Elementi di valutazione della gravità sono:
- La premeditazione o l'intenzionalità del comportamento
 - Il concorso di più persone
 - Le conseguenze e la consistenza economica dei danni provocati
 - Impedimenti al regolare funzionamento del servizio scolastico
 - L'utilizzo delle piattaforme e delle strumentazioni messe a disposizione della scuola per un uso esclusivamente didattico
- g) Il provvedimento di attività a favore della comunità scolastica può essere irrogato esclusivamente dopo aver accertato la concreta possibilità che le attività siano svolte sotto la sorveglianza del personale o in presenza di convenzioni con enti esterni che se ne assumano la responsabilità. Si indicano a titolo esemplificativo alcune **attività a favore della comunità scolastica**:
- operazioni di ripristino alle condizioni precedenti l'infrazione di arredi e strutture
 - operazioni ordinarie o straordinarie di pulizia e manutenzione all'interno della scuola e nelle sue pertinenze, anche oltre l'orario delle lezioni
 - Operazioni di supporto nel sistemare e ordinare materiali della scuola
 - Attività di solidarietà
 - Frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale
 - Produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc.

Queste misure si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.

- h) Il risarcimento dei danni al patrimonio non è convertibile
- i) Le sanzioni comminate devono essere adeguatamente motivate
- j) Quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, la sospensione dalle lezioni è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo
- k) Il voto in comportamento dovrà tenere conto delle eventuali sanzioni comminate agli studenti.

Articolo 5 – Procedimento di irrogazione della sanzione di allontanamento dalla Comunità scolastica

1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- a) Il procedimento prende avvio mediante una nota disciplinare sul registro elettronico ad opera del docente o del dirigente scolastico a seguito dell'accertamento sommario dei fatti;
 - b) L'anonimato di eventuali testimoni deve essere tutelato nel corso dell'intera procedura;
 - c) Perfezionata la conoscenza dei fatti, entro CINQUE giorni, il dirigente scolastico di concerto con il coordinatore di classe convoca il consiglio di classe straordinario con all'odg la notifica della contestazione di addebito;
 - d) La notifica può essere trasmessa a mezzo della bacheca personale accessibile attraverso le password personali di genitori e studenti.
-

2. FASE ISTRUTTORIA

- a) La fase istruttoria viene comportamento dal dirigente scolastico, dai collaboratori o dal coordinatore di classe attraverso incontro/i con gli incolpati, i testimoni, i docenti;
 - b) In tali incontri i presunti responsabili offrono la loro versione dei fatti e possono eventualmente discolarsi;
 - c) Dell'incontro/i deve essere redatto verbale seduta stante;
 - d) Il dirigente scolastico convoca l'Organo Collegiale competente nella composizione allargata a tutte le componenti, anche in seduta straordinaria;
 - e) In caso di conflitto d'interesse della componente dei genitori o degli studenti viene convocato il primo tra i non eletti, se presente. In caso contrario l'organo opera privo del membro in conflitto.
-

3. FASE DECISORIA

- a) La presenza dei testimoni non è obbligatoria, al fine di proteggerne l'anonimato, e le loro dichiarazioni possono essere acquisite mediante i verbali
 - b) L'eventuale sanzione deve essere notificata secondo le modalità previste dall'art. 5.1
- Il procedimento, pena la decadenza, deve essere concluso entro 30 giorni con apposito decreto del Dirigente Scolastico

Articolo 6 – Esecutività della sanzione

- a) Il sistema di impugnazioni non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata;
- b) La sanzione, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi, potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione
- c) In questo caso l'eventuale impugnazione potrà produrre effetti meramente amministrativi (non assunzione in fascicolo personale ecc.);

Articolo 7 – Allontanamento temporaneo dello studente dalla Comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni

- a) Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
 - Devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;
 - Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo;
- b) L'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale;
- c) Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale;
- d) Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Articolo 8 – Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla Comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.

- a) L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
 - Devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
 - Non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Articolo 9 – Organo di Garanzia.

- a) L'Organo di garanzia decide in merito ai:
 - Ricorsi presentati contro le sanzioni.
 - Conflitti che insorgono all'interno della scuola sulla corretta applicazione dello statuto
- b) La composizione, le modalità di convocazione e i criteri di funzionamento generali dell'Organo di Garanzia sono definiti nello specifico Regolamento pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto scolastico al link [\(https://www.itfalco.edu.it/index.php/istituto/norme-e-regole/regolamenti/78-regolamento-organo-di-garanzia.\)](https://www.itfalco.edu.it/index.php/istituto/norme-e-regole/regolamenti/78-regolamento-organo-di-garanzia.)

Articolo 10 – Premessa.

Le presenti norme vengono redatte a norma della legge N. 71 del 29 maggio 2017” Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del bullismo, e, più in generale, di ogni forma di violenza e intende attivare strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico.

La rapida diffusione delle tecnologie, ha determinato, accanto al bullismo, un aumento del fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network, con la diffusione di messaggi, foto, immagini denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere.

Si tratta di forme di aggressione e molestie, spesso accompagnate dall’anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un’enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi.

Il nostro Istituto, stante il dilagare di queste nuove forme di devianza da parte degli adolescenti, intende attivare sinergie con le famiglie e con le istituzioni, con l’obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere e educare gli studenti ad un uso consapevole del web e dei media digitali.

La scuola, nell’ambito dell’educazione alla legalità e all’uso consapevole di internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in tutte le loro forme.

Articolo 11 – Riferimenti normativi.

- Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante “linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”
- Direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante “linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”
- Direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”
- Direttiva MIUR n. 1455/06
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 “Statuto delle studentesse e degli studenti”
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo, MIUR aprile 2015
- Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015
- Legge 29 maggio 2017 n. 71
- Artt.3-33-34 della Costituzione Italiana
- Artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale
- Artt.2043-2047-2048 del Codice civile

Articolo 12 – Definizione di bullismo.

- a) Il bullismo è una forma di violenza che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di uno studente o gruppo di studenti, comunemente definiti “bulli” nei confronti di un altro compagno, percepito come più debole, comunemente definito “vittima” e può assumere forme differenti (fisiche, verbali, relazionali).
- b) Il bullismo è caratterizzato da:
 - Violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo reiterate
 - Intenzione di nuocere;
 - Isolamento della vittima.

Articolo 13 – Definizione di cyberbullismo.

- a) Il cyberbullismo è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico, attuato mediante gli strumenti della rete.
- b) E' caratterizzato dalla rapidità con cui le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi.

Articolo 14 – Specifiche azioni di cyberbullismo.

- a) *Flaming*: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- b) *Harassment*: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensive;
- c) *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- d) *Denigrazione*: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- e) *Outing estorto*: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia - poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- f) *Impersonificazione*: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- g) *Impersonificazione*: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- h) *Esclusione*: estromissione intenzionale dall'attività on line;
- i) *Sexting*: invio di messaggi via smartphone o altri dispositivi attraverso l'utilizzo della rete Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale;
- j) *Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.*

Articolo 15 – Perseguibilità delle condotte.

Le condotte di bullismo e/o cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo o in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico (es: messaggi offensivi che partono di notte e/o dal pc di casa, condotte inappropriate durante il trasporto casa-scuola, ecc), se conosciute dagli operatori scolastici (dirigente, docente, personale ATA) e/o esterni (es. familiari) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, perché spesso hanno ripercussioni sulla vita scolastica, in ragione della funzione educativa della scuola stessa e visto il patto educativo di corresponsabilità con la famiglia

Articolo 16 – Utilizzo dei dispositivi.

- a) Per le norme riguardanti l'utilizzo dei dispositivi elettronici si faccia riferimento a quanto riportato nel Regolamento d'Istituto
- b) Le presenti disposizioni si applicano anche alle attività esterne.

Articolo 17 – Competenze.

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- a) Individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo
 - b) Coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola
 - c) Favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo.
-

2. IL REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”:

- a) Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale
 - b) Coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti
 - c) Si rivolge a partner e organismi esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare azioni di prevenzione e monitoraggio.
-

3. IL COLLEGIO DOCENTI:

- a) Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno
 - b) Promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo sul territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti
 - c) Prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole
-

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- a) Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile
 - b) Favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, attua azioni volte al rafforzamento di concetti quali l'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.
-

5. IL DOCENTE:

- a) Intraprende azioni congruenti con l'utenza, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet
 - b) Valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati.
-

6. I GENITORI:

- a) Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo
 - b) Vigilano sui comportamenti dei propri figli
 - c) Vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura)
 - d) Si informano in merito alle azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità
 - e) Si informano in merito al regolamento d'Istituto e conoscono le sanzioni previste nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.
-

7. GLI STUDENTI:

- a) Sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- b) I rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione (concorsi, tornei, progetti di solidarietà e creatività);
- c) Imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.

Articolo 18 - Sanzioni disciplinari

- a) I comportamenti di bullismo e cyberbullismo, opportunamente accertati, verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto e in questo Regolamento di Disciplina all'art. 4;
- b) Vengono considerate deprecabili e pertanto potranno essere sanzionate come infrazioni gravi, le condotte di complicità col bullo che, pur non comportando una partecipazione diretta, contribuiscono a rafforzare i comportamenti di sopraffazione
- c) Per ciò che riguarda il cyberbullismo, potranno anche essere attivate le procedure contenute nella Legge n° 71 del 2017 che prevede la formale segnalazione alle forze di polizia.